Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 10 febbraio 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1953, n. **1064**.

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute negli articoli 9, lettera *f*), 9, ultimo comma, nn. 1, 10, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52 e 55 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti

Art. 9, lettera *f*):

« se per due successive campagne abbiano consegnato tabacco che per qualità intrinseche o per lavorazione, cura o conservazione risulti non idoneo, a giudizio dell'Amministrazione, alle lavorazioni del Monopolio; ».

Art. 9, ultimo comma, n. 1:

« i terreni che, a giudizio dell'Amministrazione, non offrano condizioni ecologiche e pedologiche adatte a conseguire una buona produzione di tabacchi o che, per accesso difficile, non permettano la necessaria vigilanza; ».

Art. 10:

« L'Amministrazione dei monopoli ha facoltà, dietro domanda dell'interessato, di deliberare nei casi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), *h*), ed *i*) del precedente articolo, come pure negli altri casi di esclusione contemplati dal presente regolamento, la riammissione alla concessione o di determinare la durata della esclusione, a meno che — quando trattisi di concessione speciale — non abbia nel frattempo avuto termine la concessione stessa, nel qual caso è in facoltà dell'Amministrazione di rinnovarla.

Le domande di riammissione debbono pervenire alla Amministrazione non più tardi del 31 ottobre di ciascun anno, per le coltivazioni da effettuarsi nell'anno successivo.

In ogni caso, la riammissione non esonera l'interessato dall'adempimento di tutte le norme e prescrizioni all'uopo sancite dal presente regolamento ».

Art. 42:

« La coltivazione dei tabacchi per l'approvvigionamento delle Manifatture dello Stato eseguita per mezzo delle concessioni di manifesto è regolata dalle disposizioni del presente capitolo.

Con decreti del Ministro per le finanze vengono stabiliti in ogni triennio — e salve le modificazioni che occorresse di apportarvi anno per anno — il contingente di superficie da coltivarsi con la predetta forma di concessione nei territori assegnati alle agenzie di coltivazione, la misura della tassa di vigilanza di cui all'art. 45, la misura del compenso dovuto ai delegati dei coltivatori nelle Commissioni di perizia a termini dell'art. 62, nonchè i prezzi, per varietà e per classi, da praticarsi per l'acquisto dei tabacchi allo stato sciolto, provenienti dalle concessioni medesime.

In relazione ai provvedimenti come sopra disposti, l'Amministrazione pubblicherà entro il mese di settembre dell'ultimo anno del triennio, i manifesti contenenti per ogni agenzia di coltivazione le seguenti indicazioni:

a) il contingente di superficie o di piante di tabacco, che per varietà e, ove occorra, distintamente per Provincia, Comune o località, potrà essere assegnato alle domande di concessione ammesse a termine dell'art. 50;

b) i termini per la presentazione delle domande annuali, nonchè quelli per il trapiantamento e la raccolta e consegna dei tabacchi nei magazzini di agenzia;

c) la superficie o il numero delle piante costituenti il limite minimo ammesso per ciascuna concessione, nonchè la superficie o il numero delle piante costituenti il limite minimo per ciascuna coltivazione, semprechè ciò si renda necessario;

d) le distanze tra pianta e pianta;

e) il numero delle foglie delle quali si deve comporre ciascun fascicolo o ciascuna filza, per il riscontro del carico;

f) i magazzini di ricevimento;

g) la misura della tassa di vigilanza;

h) la quota da pagarsi dai concessionari al proprio delegato nelle Commissioni di perizia;

i) gli obblighi ed i patti che siano richiesti da speciali circostanze;

l) le classi nelle quali devono essere ripartiti i prodotti e le caratteristiche di questi, per ciascuna classe.

m) i prezzi unitari per varietà e per classe, nonchè quelli per i frammenti di foglie;

n) le norme speciali di coltura, di cura e di allestimento ritenute più adatte per ottenere prodotti confacenti agli usi delle Manifatture e quelle relative alla produzione del seme ».

Art. 45:

« La tassa di vigilanza prevista dall'art. 42 viene applicata per ogni ara di terreno autorizzata con la licenza.

Se la superficie coltivata risulta superiore a quella autorizzata, la tassa di vigilanza si applica sulla superficie coltivata, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 111, lettera *h*) e 9, secondo comma, lettera *i*), capoverso aggiunto con regio decreto 24 novembre 1932, n. 1571.

Nei casi di forza maggiore, da riconoscersi dalla Direzione generale, nei quali la coltivazione non abbia potuto aver luogo in tutto o in parte, la tassa è applicata in base alla superficie effettivamente coltivata, anzichè su quella autorizzata ».

Art. 46:

« La licenza di concessione, che comprende il solo periodo colturale ed ha la durata di una campagna, è accordata esclusivamente ai proprietari od ai possessori a titolo di dominio utile, di usufrutto, di anticresi o di locazione del terreno da coltivare, purchè questa ultima

non scada prima del termine stabilito per la raccolta e risulti da atto debitamente registrato, e salvo i casi di simulazione previsti dall'art. 49.

Il terreno da coltivare non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione stabilite dall'art. 9, ultimo comma, n. 1.

La licenza può anche essere accordata collettivamente a più persone, ciascuna delle quali si trovi in una delle condizioni di possesso dei terreni dichiarati, risulti sia stata scelta quale capo dalla famiglia che conduce direttamente la coltivazione, ed assuma, solidariamente con tutte le altre, con espressa dichiarazione fatta nella domanda di concessione, gli obblighi e le responsabilità inerenti alla coltivazione.

I concessionari di licenze collettive sono per regola esonerati dal prestare la garanzia ».

Art. 47:

« La domanda di concessione di manifesto deve essere fatta su moduli a stampa dell'Amministrazione, da richiedersi all'agenzia o agli uffici a ciò incaricati ed ai quali deve essere presentata entro i termini di tempo stabiliti dal manifesto.

Essa deve essere sottoscritta dal dichiarante, che vi inserirà le notizie richiestevi a termine dell'art. 12, nonchè quelle relative alla superficie o al numero delle piante che, fra le varietà ammesse, egli intenda di coltivare, osservati i limiti minimi eventualmente previsti dal manifesto, a norma dell'art. 42, lettera c).

Se la domanda designa più coltivatori, queste possono essere richieste in uno o più Comuni tra quelli autorizzati.

Il coltivatore designato per ogni coltivazione deve essere il capo scelto dalla famiglia che conduce il fondo ».

Art. 48:

« Gli uffici di cui all'articolo precedente rilasciano ricevuta delle domande raccolte, e, quando ne sia il caso, l'agenzia, su conformi istruzioni della Direzione compartimentale, può assegnare un congruo termine per regolarizzarle o completarle ».

Art. 49:

« Scaduto il termine stabilito dal manifesto per la presentazione delle domande di concessione, la Direzione compartimentale procede ad una prima discriminazione delle domande stesse, ordinando la restituzione agli interessati di quelle che, in base ai verbali in atti, non possono essere accolte per esclusione pronunciata a termini dell'art. 9.

Sulla base delle domande accolte, la Direzione stessa dispone le opportune verifiche ai terreni ed ai locali designati, per accertarne le condizioni e l'idoneità in conformità delle disposizioni del presente regolamento e per controllare l'esattezza delle altre indicazioni contenutevi.

Nei casi di contestazione sull'applicazione dell'art. 9, ultimi due commi, il richiedente può domandare una controverifica, che si esegue da un funzionario tecnico delegatovi dal direttore del Compartimento, restando a carico del richiedente stesso la relativa spesa, se risultino insussistenti le ragioni del reclamo.

Nei casi di fondati sospetti di fittizie suddivisioni delle unità colturali, la Direzione compartimentale, d'ufficio o su ricorso di altri interessati, limita la concessione alle sole unità colturali bene individuate ed affidate rispettivamente a coltivatori aventi distinti e ben definiti interessi.

Quando la constatazione della simulata suddivisione risultante dalla domanda di concessione venga fatta dopo il rilascio della licenza, la Direzione notificherà apposita diffida all'interessato, agli effetti della esclusione di cui all'art. 9, secondo comma, lettera i) ».

Art. 50:

« La Direzione compartimentale, eliminate ulteriormente e respinte agli interessati le domande non accolte durante la esecuzione delle verifiche o per altri motivi di esclusione accertati nel frattempo a termine dell'articolo 9, procede all'assegnazione delle superfici o delle piante per ciascuna concessione richiesta con le domande ammesse.

L'assegnazione di cui al comma precedente verrà eseguita con i criteri che saranno di volta in volta scelti dall'Amministrazione, in modo da assicurare il migliore esito della produzione dei tabacchi ».

Art. 52:

« Contro i provvedimenti emessi dalla Direzione compartimentale in ordine al precedente articolo, qualsiasi richiedente — entro gli otto giorni successivi al periodo di pubblicazione delle note — può ricorrere al Ministro per le finanze, che decide con provvedimento definitivo ».

Art. 55:

« Compiuta l'assegnazione della superficie o delle piante a norma dell'art. 50 la Direzione compartimentale provvederà ad emettere le licenze di concessione e le note di licenza di coltivazione, accertandosi prima che sia stata prestata la garanzia richiesta e che nel frattempo non siansi verificati altri motivi di esclusione di cui all'art. 9 ».

Art. 2.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 53, 54 e 83 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a cominciare dalla campagna di coltivazione dell'anno 1954.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1953

EINAUDI

PELLA — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 89. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1065.

Incorporazione del Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i regi decreti 25 aprile 1929, n. 967 e 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, in data 22 ottobre 1953 e del Commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Montevarchi (Arezzo), in data 24 ottobre 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Montevarchi, con sede in Montevarchi (Arezzo), è incorporato nella Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

Le modalità dell'incorporazione e le norme statutarie da adottare eventualmente dall'Istituto incorporante saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, a norma dell'art. 47, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 94. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 1953, n. 1066.

Concessione alla « Società Seggiovie di Cortina », con sede in Cortina d'Ampezzo, dell'impianto e dell'esercizio delle funivie monofuni Campo Corona-Col Fiere e Base Ovest Col Drusciè-Pomedes (Tofana).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni:

Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 7 novembre 1953, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Società a r. l. « Società Seggiovie di Cortina », con sede in Cortina d'Ampezzo, per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio delle funicolari aeree monofuni a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone, da Campo Corona a Col Fiere e dalla Base Ovest del Col Drusciè a Pomedes (Tofana).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1953

EINAUDI

MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: AZARA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *febbraio* 1954
Atti del Governo, registro n. 81, *foglio n.* 91. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.

Proroga della gestione commissariale dell'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa all'istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 7 e 12 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto Presidenziale 30 maggio 1953, registrato alla Corte dei conti addì 6 luglio successivo al registro n. 23, foglio n. 276, col quale il dott. Amedeo Savoia, e l'ing. capo del Genio civile dott. ing. Salvatore Maida, sono stati nominati rispettivamente commissario straordinario e vice commissario dell'Ente suddetto con l'incarico di procedere, entro il termine di quattro mesi, allo studio dell'organizzazione da dare all'Istituto per renderlo più efficiente e potere quindi realizzare al più presto i fini per cui esso venne istituito;

Considerato che, per la complessità dei compiti assegnati alla gestione commissariale e per le difficoltà materiali da questa incontrate, si rende necessario prorogare di altri sei mesi la gestione medesima;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il termine stabilito col decreto Presidenziale 30 maggio 1953 per l'adempimento dei compiti demandati al dott. Amedeo Savoia e all'ing. Salvatore Maida, rispettivamente commissario straordinario e vice commissario dell'Ente Acquedotti Siciliani, è prorogato fino al 31 marzo 1954.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

MERLIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1954
Registro n. 4 *Lavori pubblici, foglio n.* 174. — DEL GOBBO

(663)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1953.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Alessandria per il triennio 1954-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto 11 maggio 1951, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio provinciale di sanità di Alessandria per il triennio 1951-1953;
Considerato che col 31 dicembre 1953, per compiuto triennio, gli attuali componenti del predetto Consiglio provinciale di sanità sono da ritenere decaduti dall'incarico;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

I signori:
Balbi prof. Edoardo, medico chirurgo;
Goria dott. Giovanni, medico chirurgo;
Bosio prof. Paolo, pediatra;
Garbarino avv. Felice, esperto in materie amministrative;
Franzini dott. Luigi, esperto in scienze agrarie;
sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Alessandria, pel triennio 1954-1956.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1953

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1954
Registro n. 86 Presidenza, foglio n. 80. — FERRARI

(460)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1953.
Rinnovo e istituzione di concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;
Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 5 novembre 1953;
Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, per la durata di sei mesi, la importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla imp. temp.	Termine massimo per la riesportazione
1. Pellicola vergine negativa, sia a colori, sia in bianco e nero; nastro magnetico.	Per la ripresa di films (concessione decorrente dal 7 ottobre 1953).	—	6 mesi
2. Materie prime, e precisamente: grafite naturale e artificiale, resine speciali, sali di cerio, nerofumo, rame in polvere, rame in trecciole, paraffina solida speciale.	Per la fabbricazione di carboni e grafiti, anche con accessori di metallo, per usi elettrici ed elettrotecnici (v. d. 1182).	nel quantitativo occorrente alla fab. di kg. 100 di carb. e grafiti	6 mesi

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1953

Il Ministro per le finanze
VANONI

Il Ministro per il commercio con l'estero
BRESCIANI TURRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1954
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 157. — LESEN

(661)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1954.
Revoca del provvedimento di sequestro della Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano, esistendo nella stessa interessi tedeschi, e nominato sequestratario l'ingegnere Cappelli Vincenzo Maria, successivamente sostituito con il dott. Filippi Guido;
Ritenuto che in dipendenza dell'avvenuta vendita dell'intero pacchetto azionario, di pertinenza tedesca, della predetta società, non esistono più, nella società stessa, interessi tedeschi, per cui deve provvedersi alla revoca del provvedimento di sequestro sopra menzionato;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 12 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima per il commercio dei materiali Bosch, con sede in Milano, e nominato sequestratario l'ing. Cappelli Vincenzo Maria, successivamente sostituito con il dott. Filippi Guido.

Il sequestratario dott. Filippi Guido cesserà dalle sue funzioni con la nomina, da parte dell'assemblea dei soci da lui espressamente convocata, dei normali amministratori della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1954

Il Ministro: Gava

(650)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1954.

Disposizioni per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per il 1954.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lett. *a*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Viste le vigenti disposizioni concernenti l'imposta generale sulla entrata;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia per il 1954 all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) di tutti gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, prescritta dall'art. 4 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, deve essere effettuata dai proprietari e detentori a qualunque titolo degli autoveicoli medesimi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose che nel corrente anno saranno immatricolati per la prima volta successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, il termine per la denuncia decorre dalla data di immatricolazione.

Art. 2.

Il diritto di statistica, da corrispondersi all'E.A.M. all'atto della denuncia di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art. 5 lett. *a*) del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, è stabilito come segue:

a) motofurgoncini ed autovetture munite di licenza di circolazione IGM/OOB e di licenza al trasporto merci in conto proprio . . . L. 1.000

b) motocarri . . . . » 2.000

c) autocarri e rimorchi di portata fino a q.li 5 . . . L. 2.500

d) autocarri e rimorchi di portata superiore a q.li 5 . . . . . » 3.000

Nella misura dei contributi sopra indicati è compresa l'imposta generale sull'entrata.

Art. 3.

Il diritto di statistica non è corrisposto per gli autoveicoli muniti di licenza di circolazione modello I.G.M./OOB per uso privato per trasporti di persone e di cose, aventi una portata massima, indicata nella licenza di circolazione, non superiore ai cinque quintali regolati dal decreto interministeriale 4 agosto 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 280 del 6 dicembre 1949.

Art. 4.

La denuncia deve essere effettuata sugli appositi moduli rilasciati dagli uffici dell'E.A.M.

L'E.A.M. provvederà a rilasciare ricevuta della denuncia nonchè a fare apposita annotazione sui documenti di circolazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1954

Il Ministro: Mattarella

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1954
Registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 196. — La Micela

(662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Viticuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 180, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viticuso (Frosinone) di un mutuo di L. 820.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(589)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelliri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 22 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 225, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelliri (Frosinone) di un mutuo di L. 147.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(590)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grado ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 3 novembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grado (Gorizia) di un mutuo di L. 1.830.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(595)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « Il Risveglio Cerveterano », con sede in Cerveteri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 gennaio 1954 la Società cooperativa agricola e di consumo « Il Risveglio Cerveterano », con sede in Cerveteri, costituita con atto in data 21 novembre 1944 del dott. Francesco Albertini, notaio in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. Dino Lucarini.

(481)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 9 febbraio 1954

	Dollaro U. S. A	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,89	644,50
» Firenze	624,80	640 —
» Genova	624,87	641 —
» Milano	624,89	645 —
» Napoli	624,85	644,50
» Palermo	624,88	644,62
» Roma	624,83	645 —
» Torino	624,85	642,50
» Trieste	624,89	—
» Venezia	624,85	643,20

Media dei titoli del 9 febbraio 1954

Rendita 3,50 % 1906	64,125
Id. 3,50 % 1902	59,20
Id. 3 % lordo	80,20
Id. 5 % 1935	93,65
Redimibile 3,50 % 1934	80,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,15
Id. 5 % 1936	92,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 9 febbraio 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,86
1 dollaro canadese » 645 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,61

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90.46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso ai posti vacanti di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) delle provincie di Pesaro, Novara, Siracusa; di segretario generale di 2ª classe del comune di Cesena (Forlì); di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Latina, Avellino e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Portici (Napoli).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ai posti vacanti di segretario provinciale generale di 2ª classe (grado II) delle provincie di Pesaro, Novara, Siracusa; di segretario generale di 2ª classe (grado II) del comune di Cesena (Forlì); di segretario capo di 1ª classe (grado III) dei comuni di Latina e Avellino e di segretario capo di 2ª classe (grado IV) del comune di Portici (Napoli).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione titolari dei comuni e delle provincie;

e) funzionari dei gruppi *A* e *B* dell'Amministrazione civile dell'interno;

i quali tutti abbiano i requisiti e si trovino nelle condizioni prescritte dalla legge 27 giugno 1942, n. 851.

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il termine di cinquanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda in carta da bollo da L. 200, per ognuno dei concorsi, ai quali intendono partecipare, corredate ognuna di esse del talloncino di ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento) intestato alla Tesoreria provinciale di Roma, specificando la causale del pagamento.

I concorrenti, devono, inoltre, accludere alla domanda i documenti che essi ritengono di produrre nel proprio interesse, compresi quelli per le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specificata menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente documenti e titoli, limitandosi a far richiamo alla domanda alla quale questi erano allegati, unendo però ad ogni domanda gli elenchi completi in carta semplice dei titoli e documenti.

Gli aspiranti di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto devono produrre un attestato rilasciato dal Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale dal quale risulti la loro carriera e l'attuale posizione di ruolo.

Gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) devono produrre:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della Giunta provinciale e vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato con qualifica di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento con relativa pianta organica, autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile;
4) estratto dell'atto di nascita;
5) certificato di regolare condotta morale e civile;
6) certificato generale del casellario giudiziario;
7) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;
8) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo o legalizzati, ove occorra.

Quelli indicati ai numeri 5), 6), 7) e 8) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, sia che vengano presentati per la prima volta, sia se allegati a precedenti domande di concorso.

Roma, addì 25 gennaio 1954

Il Ministro: ANDREOTTI

(535)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 69918 del 29 dicembre 1953, con il quale il dott. Carlo Barbieri veniva nominato titolare della condotta medica di Gambassi capoluogo;

Considerato che il precitato sanitario come da lettera del 4 gennaio 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Zazzeri Adolfo, 23° classificato, ha chiesto la condotta di Gambassi capoluogo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 69918 del 29 dicembre 1953, il dott. Zazzeri Adolfo, domiciliato a Montespertoli, è dichiarato vincitore della condotta di Gambassi capoluogo.

Il sindaco di Gambassi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 15 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 57070 del 29 dicembre 1953, con il quale il dott. Seri Franco veniva nominato titolare della condotta medica di Ronta, comune di Borgo San Lorenzo;

Considerato che il precitato sanitario, come da lettera del 2 gennaio 1954 che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Iannucci Nino, 27° classificato, ha chiesto la condotta di Ronta del comune di Borgo San Lorenzo;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 57070 del 29 dicembre 1953, il dott. Iannucci Nino, domiciliato a Marradi, è dichiarato vincitore della condotta di Ronta del comune di Borgo San Lorenzo.

Il sindaco di Borgo San Lorenzo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 15 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 74390 del 14 dicembre 1953, con il quale il dott. Iannucci Nino veniva nominato titolare della condotta medica di Stabbia del comune di Cerreto Guidi;

Considerato che il precitato sanitario non ha risposto nei termini fissati nell'interpellanza a lui fatta a mezzo raccomandata, la cui ricevuta trovasi allegata agli atti di ufficio, ed è pertanto da considerarsi rinunciatario alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati.

Atteso che il dott. Ridi Umberto, 28° classificato, ha chiesto la condotta di Stabbia del comune di Cerreto Guidi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 74390 del 14 dicembre 1953, il dott. Ridi Umberto, domiciliato a Brozzi Firenze, piazza Umberto I n. 8, è dichiarato vincitore della condotta di Stabbia del comune di Cerreto Guidi.

Il sindaco di Cerreto Guidi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 15 gennaio 1954

Il prefetto: BRUNO

(397)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.